

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE DEL VENETO

(approvato con Delibera del Consiglio O.G.R.V. n° 56/20 del 29/09/2020)

Art. 1 - Normativa

L'attività del Consiglio dell'Ordine regionale è disciplinata dal presente regolamento che integra operativamente le attribuzioni e le attività demandate allo stesso ai sensi delle seguenti leggi e regolamenti di attuazione:

Legge 3 Febbraio 1963 n. 112
"Disposizioni per la tutela del titolo e della professione del geologo"

D.P.R. 18 Novembre 1965 n. 1403
"Regolamento di esecuzione"

D.P.R. 25 Luglio 1966 n. 616
"Norme integrative per l'applicazione della legge 3/2/63 n. 112"

D.M. 18 Novembre 1971 e successive modificazioni
"Tariffario per le prestazioni professionali dei Geologi"

Legge 12 Novembre 1990 n.339
"Decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi"

D.P.R. 3 Novembre 1982 n. 981
"Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo"

D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328
"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti."

D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 169
"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"

Decreto-Legge 29 Novembre 2008, n. 185
"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

D. Lgs 26 Marzo 2010, n. 59
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

L. 14 Settembre 2011, n. 148
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"

D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137
"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"

Art. 2 - Organi

Sono organi dell'Ordine Regionale dei Geologi quelli previsti dalle leggi richiamate le quali ne determinano anche funzioni e limiti.

Art. 3 - Principi informativi dei Consigli regionali

Al Consiglio regionale, oltre alle attribuzioni previste dalla legge in ottemperanza alle funzioni previste dalla normativa vigente, compete:

- a) la determinazione degli obiettivi, delle strategie, e della politica geologica regionale, nonché il collegamento con gli altri OO.RR., con gli Ordini e Collegi di altre professioni e con il contesto esterno in generale, quando se ne ravvisi la necessità;
- b) la segnalazione al CNG di situazioni e problematiche di interesse generale per la categoria comprese le circolari amministrative a valenza nazionale;
- c) l'attuazione di ogni supporto all'attività professionale degli iscritti;
- d) l'azione di stimolo e sollecitazione nei confronti della realtà socio-economica e politica locale, provinciale e regionale.

Art. 4 - Struttura organizzativa e attività

Il Consiglio Regionale è l'organo istituzionalmente preposto alla gestione delle funzioni dell'Ordine previste dalla normativa vigente.

L'ufficio di segreteria, il cui coordinamento è affidato al Presidente ed al Segretario, provvede al funzionamento della Sede dell'Ordine ed all'attività di normale amministrazione.

Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile e finanziaria dell'Ordine.

Il Consiglio Regionale, con atto deliberativo che ne determini anche funzioni e competenze, può istituire Commissioni consultive temporanee, legate a specifiche tematiche.

Il Consiglio Regionale provvede alla tenuta dell'Albo Unico, costituito dagli iscritti all'albo professionale AP e all'elenco speciale ES, aggiornandolo nel sito istituzionale dell'Ordine e nel portale webgeo inserendo i dati di ciascun iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge sulla Privacy.

Il Consiglio, con atto deliberativo, può affidare incarichi specifici ai Consiglieri o a singoli iscritti in rappresentanza dello stesso presso commissioni o gruppi di lavoro costituiti da organi regionali, enti e associazioni ed istituzioni.

Per la validazione e liquidazione delle parcelle il Presidente può affidare il compito istruttorio ad un componente del Consiglio o ad apposita commissione che riporterà le proprie valutazioni, per le deliberazioni relative in sede di consiglio unico organo legittimato a deliberare in proposito. I membri della "Commissione parcelle" potranno essere individuati esclusivamente fra i Consiglieri.

Il Consiglio, con atto deliberativo, può costituire la Commissione APC, formata da Consiglieri. La commissione raccoglie e valuta l'applicazione del regolamento e della circolare CNG per l'aggiornamento professionale continuo da parte degli iscritti, le richieste di esenzione e provvede a presentare al Consiglio gli elenchi degli iscritti per le relative delibere (invio inadempimenti al Consiglio di Disciplina territoriale, approvazione delle esenzioni, rilascio delle certificazioni triennali di conseguimento della formazione APC, ecc). Coordina la segreteria nell'accreditamento degli eventi formativi nel portale webgeo.

È facoltà del Consiglio convocare riunioni di iscritti a livello regionale, provinciale e per ambiti minori per problemi che attengono i fini istituzionali, l'organizzazione e l'attività dell'Ordine e per quant'altro riguarda la professione.

Art. 5 - Sedute consiliari

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta, inviata per posta elettronica certificata e per mail ordinaria. La comunicazione, recante l'ordine del giorno da discutere, deve arrivare almeno tre giorni prima della data fissata; autoconvocazione unanime nel corso della seduta precedente.

Il Consiglio può essere convocato, in via d'urgenza e per giustificati motivi, anche senza i giorni canonici di preavviso mediante PEC o con altre modalità di convocazione espressamente accettate dai singoli Consiglieri.

Il Consiglio può essere convocato anche quando almeno 3 dei Consiglieri (nel caso dei Consigli formati da 7 membri) o 4 Consiglieri (nel caso dei Consigli formati da 9 membri) o 5 Consiglieri (nel caso dei Consigli formati da 11 o più membri) ne faccia richiesta al Presidente indicando l'oggetto da inserire all'O.d.G.

Ai sensi del comma 4 art. 3 legge 339/90, per assenza giustificata dei Consiglieri, deve intendersi l'assenza formalmente motivata almeno 24 ore prima dell'apertura del Consiglio.

Art. 6 - Funzionamento

Il Consiglio Regionale delibera secondo l'ordine del giorno stabilito dal Presidente che deve porre al primo punto la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente qualora lo stesso non sia stato redatto al termine della seduta. Eventuali punti possono essere inseriti all'ordine del giorno solo se è presente la totalità del Consiglio; in caso contrario gli stessi potranno essere inseriti dal Presidente nell'O.d.G. della seduta successiva.

Il Consiglio opera in maniera collegiale sui vari argomenti, definendo anche programmi operativi in ordine a situazioni emergenti o contingenti.

I Consiglieri che hanno avuto incarichi dal Consiglio o dal Presidente sono tenuti a relazionare puntualmente sul loro operato e a portarlo a conclusione nei tempi stabiliti.

Art. 7 - Validità della seduta

La riunione del Consiglio è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Il luogo ove si tengono le riunioni del Consiglio è, di norma, la sede istituzionale dell'Ordine, ma possono tenersi riunioni anche in altri luoghi oppure in audio-videoconferenza, anche parziale (cioè con partecipazione in audio conferenza solo di alcuni consiglieri), purché venga garantito il rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari, compresa l'identificazione certa dei partecipanti alla riunione.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 8 - Pubblicità e segretezza delle delibere

Le delibere adottate dal Consiglio sono pubblicate nella dedicata pagina dell'amministrazione trasparente del sito istituzionale di ciascun Ordine Regionale; le stesse rimangono riservate fino al momento in cui vengono licenziate, escluse quelle in materia disciplinare regolate da apposita normativa.

Per temi particolari, o quando si trattino problemi inerenti il personale dipendente, gli atti relativi alla discussione rimangono riservati mentre è pubblica la parte relativa al dispositivo della delibera conclusiva.

Art. 9 - Terne

Per le nomine di geologi nelle Commissioni, comitati, concorsi e altro, di cui perviene richiesta da parte degli Enti locali, il Consiglio procede per terne di designazione. La designazione di un singolo iscritto è ammessa solo in seguito a motivata richiesta dell'Ente.

Per la formazione delle terne il Consiglio, attraverso l'ufficio di segreteria, provvede alla compilazione di appositi elenchi, inserendo negli stessi i nomi di coloro che ne hanno fatto richiesta o di cui sia stata accertata la disponibilità.

Generalmente, e dove il numero degli iscritti lo consente e compatibilmente con la territorialità, l'iscritto nominato viene spostato in coda all'elenco, in maniera da assicurare il massimo della rotazione delle indicazioni. L'iscritto è tenuto a comunicare l'avvenuta nomina.

Art. 10 - Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine, firma gli atti, i contratti, la corrispondenza e svolge tutte le funzioni e le incombenze che da questi discendono.

Il Presidente adotta tutti i provvedimenti che non competono specificatamente al Consiglio ed assume tutte le iniziative finalizzate all'attuazione dei programmi e delle decisioni del Consiglio.

In via straordinaria e di comprovata urgenza il Presidente può assumere atti di competenza del Consiglio con l'obbligo di portare la delibera a ratifica alla prima riunione utile di Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, esso sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni sono assunte dal consigliere più anziano d'età. Il Presidente ha facoltà di delegare al Segretario e al Tesoriere rispettivamente la firma di atti ordinari di segreteria e tesoreria, ognuno per le proprie competenze.

Art.11 - Funzioni del Segretario

Il Segretario organizza l'ufficio di segreteria e vigila sul buon andamento dello stesso. Egli è tenuto alla puntuale ed aggiornata redazione dei verbali delle sedute sotto la direzione del Presidente. I verbali possono essere consultati in sede, previa richiesta all'ufficio di segreteria, in ogni momento dai Consiglieri, i quali sono tuttavia tenuti a rispettare le norme di segretezza e riservatezza previste dalla legislazione vigente. All'iscritto è consentito l'accesso agli atti secondo quanto stabilito dal successivo art. 15.

Il Segretario è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti di competenza del Consiglio e della Segreteria.

In caso di assenza del Segretario le funzioni vengono assunte dal consigliere presente più giovane d'età.

Art.12 - Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile e finanziaria dell'Ordine; predispone la bozza di bilancio preventivo; redige il conto consuntivo e lo stato patrimoniale. È tenuto alla puntuale ed aggiornata contabilità di cassa che deve, in ogni momento, essere verificabile e verificata.

Il Tesoriere è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge che riguardano gli atti economici e finanziari dell'Ordine.

Il Tesoriere, su delega del Presidente, può sottoscrivere atti amministrativi e finanziari inerenti il suo settore di competenza.

Art. 13 - Aspetti finanziari -

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Le entrate dell'Ordine sono quelle previste dalla legge.

La gestione economico finanziaria si svolge sulla base di un bilancio annuale. Il Bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio regionale entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione è il documento con cui il Consiglio formula il programma della sua attività; esso è distinto per capitolo e per voci secondo lo schema unificato del Consiglio Nazionale. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione del Tesoriere che ne illustra contenuti, criteri informativi e finalità.

Il Consiglio regionale delibera l'approvazione del Conto consuntivo e dello stato patrimoniale entro e non oltre il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di previsione e la relazione di accompagnamento, il conto consuntivo e lo stato patrimoniale, una volta regolarmente deliberati, vengono proposti per l'approvazione al Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Rimborsi spese - Assicurazioni -

La partecipazione alle attività di Consiglio da parte del Presidente e dei Consiglieri eletti è gratuita. Al Presidente ed ai Consiglieri per la esplicazione delle attività legate al mandato e previste dalle leggi vigenti è dovuto il solo rimborso delle spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio a presentazione della documentazione di spesa; altre eventuali spese saranno rimborsate secondo specifici criteri deliberati dal Consiglio Regionale e comunque in coerenza con le disposizioni di legge vigenti. Analogamente sono riconosciute le spese sostenute dal Consiglio di Disciplina territoriale.

Il Consiglio può stipulare polizze assicurative per i componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina territoriale a copertura dei rischi derivanti dalla esplicazione del proprio mandato.

Art. 15 - Accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, sarà disciplinato con apposito Regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'approvazione del presente.

Per quanto non contemplato valgono le norme previste dalle disposizioni di Legge richiamate all'art. 1 e dal Codice Civile.